

Amministrazione e contabilità

(Deliberazione del 18 marzo 1999)

Articolo 1. - Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici e detta norme sulle procedure amministrative, contrattuali e finanziarie, sull'amministrazione dei beni, sulla programmazione dell'attività amministrativa, sulla predisposizione e gestione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Autorità stessa.

2. Ai fini del presente regolamento le deliberazioni adottate dall'Autorità in sede collegiale, sono indicate come adottate dal "Consiglio".

Articolo 2. - Principi fondamentali

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità nel rispetto dei principi fondamentali vigenti in tema di ordinamento finanziario pubblico:

- a) legalità, pubblicità e trasparenza degli atti e delle procedure;
- b) individuazione delle competenze e delle responsabilità;
- c) autonomia di gestione dei centri di responsabilità gestionale;
- d) quadro di riferimento pluriennale per la gestione;
- e) annualità, unità, universalità, integrità, pubblicità, veridicità e specificazione dei bilanci;
- f) equilibrio tra le entrate e le spese;
- g) autonomia negoziale nel rispetto dei fini istituzionali;
- h) controllo sull'efficienza e sui risultati della gestione;

2. I principi suddetti costituiscono, anche in assenza di specifico richiamo nel presente regolamento le linee guida alle quali è costantemente ispirata l'attività amministrativa dell'Autorità.

Articolo 3. - Gestione dei fondi

1. Alle spese di funzionamento dell'Autorità si provvede mediante apertura di contabilità speciale presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, intestata all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2. La contabilità speciale è alimentata mediante mandati informatici, commutabili in quietanze di entrata della stessa contabilità speciale, tratti sul fondo iscritto nell'apposito capitolo istituito ai sensi dell'art.5, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche, nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Articolo 4. - Conservazione delle somme impegnate

1. Le somme versate sulla contabilità speciale, che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio finanziario, possono essere conservate per effettuare i pagamenti delle somme già impegnate fino al termine dell'esercizio successivo.

Articolo 5. - Limiti di spesa e programmazione finanziaria

1. Le spese da effettuarsi nei limiti degli stanziamenti iscritti nei rispettivi capitoli, sono disposte sulla base di un documento programmatico che fissa, prima dell'inizio di ogni esercizio, gli obiettivi da raggiungere e i criteri di massima da seguire nello svolgimento dell'attività istituzionale.

Articolo 6. - Attribuzioni

1. I pagamenti da imputarsi alla contabilità speciale sono disposti dal Presidente dell'Autorità o, per sua delega, dai Dirigenti generali, nell'ambito della competenza dei rispettivi Servizi.
2. Sugli ordini di pagamento emessi sia dal presidente che dal direttore generale dovrà essere apposto, prima dell'esecuzione, il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilità.

Articolo 7. - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

1. L'esercizio finanziario dell'Autorità ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione.
3. Fatto salvo il principio dell'unità del bilancio, la relativa gestione si attua attraverso i centri di responsabilità amministrativa, per la cui individuazione si richiamano i principi del decreto legislativo n. 279 del 1997.

Articolo 8. - Requisiti e criteri di formazione del bilancio di previsione

1. Le spese sono iscritte nel bilancio di previsione integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
2. Non è consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio.
3. Le spese iscritte nella competenza non possono superare, nel loro complessivo importo, il limite delle entrate corrispondentemente iscritte, ivi compreso l'eventuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione.
4. Le entrate e le spese dell'Autorità, suddivise per centri di responsabilità amministrativa, si ripartiscono in titoli, categorie, secondo la loro natura economica, ed in capitoli.

Articolo 9. - Presentazione e approvazione del bilancio di previsione

1. Il documento di programmazione annuale ed il progetto di bilancio di previsione con i relativi allegati sono sottoposti, su proposta del dirigente generale della Segreteria tecnica, entro il 30 novembre all'esame del Consiglio che, con propria deliberazione, li approva entro il 31 dicembre.

Articolo 10. - Variazioni di bilancio

1. Le variazioni al bilancio di previsione, compresi gli storni da uno ad altro capitolo, sono deliberate dal Consiglio che delibera, altresì, le variazioni occorrenti con prelevamento dal fondo di riserva.
2. Sono vietati gli storni tra residui e quelli tra i residui e la competenza e viceversa.

Articolo 11. - Spese per rappresentanza, congressi, convegni, missioni.

1. L'Autorità può porre a carico del proprio bilancio:
 - a) le spese di rappresentanza, intendendosi per tali quelle fondate sull'esigenza di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, in rapporto ai propri fini istituzionali;
 - b) le spese connesse alla organizzazione di congressi, convegni, simposi, tavole rotonde, seminari ed altre consimili manifestazioni, nonché alla partecipazione ai medesimi riferibile ai fini istituzionali dell'Autorità.
2. Le missioni in Italia e all'estero dei componenti l'Autorità sono deliberate dal Consiglio, quelle del personale e degli esperti sono autorizzate dal presidente.

Articolo 12. - Spese per compensi a personale estraneo

1. Il Consiglio delibera la liquidazione dei compensi a favore del personale estraneo:
 - a) nei casi previsti dall'art.4, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche;
 - b) per l'effettuazione dei compiti di studio, consulenze e relativo supporto strumentale che richiedano specifiche competenze non riscontrabili nelle figure professionali esistenti in organico, o non disponibili all'interno dell'Autorità al momento del conferimento dell'incarico.
2. I compensi per gli esperti iscritti ad albi professionali saranno corrisposti sulla base delle tariffe minime stabilite per le relative categorie professionali, mentre per gli altri professionisti o per i dipendenti pubblici sono stabiliti di volta in volta dal consiglio dell'Autorità. Il parere di congruità di cui all'art. 20 non è richiesto.

3. I compensi in questione vengono liquidati previa dichiarazione del Presidente circa la regolarità dello svolgimento dell'incarico e sulla base di una relazione scritta presentata dall'esperto.

Articolo 13. - *Piccole spese*

1. Il Presidente può autorizzare anticipazioni di fondi di importo non superiore a dieci milioni di lire a favore dell'economo cassiere per il pagamento di piccole spese di funzionamento.
2. Il fondo è reintegrato dietro presentazione del relativo rendiconto che deve essere trasmesso al servizio amministrativo non oltre il termine di ciascun trimestre.
3. Il Consiglio disciplina le modalità di rimborso di spese, escluse quelle di cui all'art.11, sostenute dai componenti e direttamente connesse allo svolgimento dei lavori del Consiglio stesso.

Articolo 14. - *Liquidazione delle spese*

1. La liquidazione delle spese impegnate è effettuata dal servizio amministrativo previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori eseguiti o dei servizi prestati, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.
2. La liquidazione delle indennità e di ogni altra competenza ai componenti dell'Autorità, al personale ed agli esperti è effettuata mediante note di pagamento individuali o collettive. Con deliberazioni del Consiglio sono stabilite le regole per la liquidazione delle indennità stesse.

Articolo 15. - *Rendiconto e controllo della gestione*

1. Entro novanta giorni dal termine dell'esercizio, il servizio amministrazione e contabilità predispone il rendiconto delle spese impegnate e di quelle pagate, distinte per unità previsionali di base, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità.
2. Il rendiconto è articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi in modo da consentire un adeguato controllo di gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione dell'Autorità, occorrendo, anche in corso di esercizio.
3. Nei successivi trenta giorni, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del Presidente è trasmesso, per il tramite dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla Corte dei conti.
4. La relazione illustrativa di cui al comma 3 contiene, in particolare, valutazioni in ordine alla regolarità, economicità, efficienza ed efficacia della gestione, agli obiettivi perseguiti e ai risultati raggiunti.

Articolo 16. - Spese per i servizi in economia

1. Per le spese occorrenti per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia si applicano le disposizioni del regolamento per i servizi in economia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 17. - Servizio di cassa interno

1. Il Presidente può autorizzare, previa determinazione del Consiglio, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economo-cassiere è conferito, dal Presidente ad un dipendente in servizio presso l'Autorità per un periodo non superiore a due anni ed è rinnovabile.

2. L'economo-cassiere, inquadrato nella Segreteria tecnica, gestisce il fondo di cui all'art.13 con il quale si può provvedere, di norma, al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, per l'acquisto di giornali, e di pubblicazioni periodiche, nonché al noleggio delle vetture necessarie per i compiti istituzionali dell'Autorità.

Articolo 18. - Responsabilità dell'economo-cassiere

1. L'economo-cassiere è responsabile delle operazioni di cassa e deve accertare la regolarità delle relative determinazioni di pagamento. Egli è altresì responsabile del numerario e di ogni altro valore affidatogli.

Articolo 19. - Manutenzione dei beni

1. L'economo-cassiere svolge le funzioni del consegnatario. Provvede direttamente alla manutenzione dei beni, arredamenti e materiali in dotazione agli uffici e vigila sulla regolare esecuzione dei servizi appaltati.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'economo-cassiere tiene:

- a) un registro d'inventario per i mobili e le attrezzature in dotazione agli uffici;
- b) un registro di carico e scarico per il materiale di facile consumo.

Articolo 20. - Norme contrattuali di carattere generale

1. Le disposizioni del presente regolamento in materia contrattuale si applicano limitatamente ai casi non disciplinati dalla normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.

2. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Consiglio, il provvedimento di addvenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto sono di competenza

del Direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei dirigenti, in conformità dei principi generali stabiliti per l'attività contrattuale della Pubblica Amministrazione.

3. I contratti devono avere termine e durata certi e non possono comunque superare, anche con successive proroghe, i nove anni, salvi casi di assoluta necessità o convenienza da indicare nella relativa delibera di autorizzazione della spesa.

4. Sempre che non sia diversamente disposto dalla legge, la valutazione della congruità dei prezzi è compiuta dal Consiglio, previa acquisizione del parere di una commissione costituita con provvedimento del Consiglio stesso e composta da tre membri. Per i lavori di particolare complessità tecnica potrà essere altresì acquisito il parere di organi tecnici di amministrazioni dello Stato.

5. Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per inadempienze e ritardi nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni convenute. Nei contratti a durata pluriennale o ad esecuzione continuata o periodica, e salvo che nei casi espressamente disciplinati dalla legge, l'Autorità può avvalersi la facoltà di rinegoziare i costi a proprio favore, al verificarsi di condizioni od eventi contrattualmente predeterminati. Tale clausola è comunque prevista per l'ipotesi in cui l'originaria congruità dei prezzi, per qualsiasi motivo, venga meno.

Articolo 21. - *Collaudi e verifiche*

1. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo secondo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni e dal contratto, il quale potrà prevedere collaudi parziali ed in corso d'opera.

2. Il collaudo è effettuato in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Autorità in possesso della competenza tecnica necessaria, ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da esperti esterni appositamente incaricati. La nomina dei collaudatori è effettuata dal presidente dell'Autorità.

3. Il collaudo non potrà comunque essere effettuato da chi abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero da chi abbia partecipato all'aggiudicazione ovvero stipulato il contratto.

4. Nel caso in cui l'importo dei lavori o delle forniture non superi i 150.000.000 di lire l'atto formale di collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile del servizio o da altro dipendente appositamente incaricato.

5. Per l'acquisizione di beni e servizi diversi dai lavori e dalle forniture di cui ai commi precedenti, sempreché non sia possibile o conveniente procedere al collaudo secondo le modalità e i criteri ivi previsti, il funzionario cui viene effettuata la consegna dovrà procedere ad una verifica della regolarità e della corrispondenza dei beni e dei servizi acquistati con quelli ordinati. Di tale corrispondenza e regolarità è redatta apposita attestazione.

Articolo 22. - Controllo interno

1. La corretta ed economica gestione dei beni e dei servizi acquistati viene verificata a cura del servizio di controllo interno istituito ai sensi del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 286 che effettua le valutazioni determinate dal Consiglio in conformità ai principi stabiliti dal decreto legislativo stesso.

Articolo 23. - Adeguamento limiti di somma

1. I limiti di spesa e di somma indicati nei precedenti articoli e le previsioni di stanziamento sono determinati in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili e possono essere aggiornati annualmente, con delibera del Consiglio, tenuto conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Articolo 24. - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto compatibili, alle seguenti norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contabilità generale dello Stato:

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni;

DPR 5 giugno 1985, n. 359;

DPR 23 maggio 1988, n. 190;

Legge 3 aprile 1997, n. 94;

Decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

PAGINA BIANCA

Sezione II

PARERI

- 1 Schema di regolamento sui lavori pubblici, ex art.3 legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
- 2 Schema di regolamento sulla qualificazione ex art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni
- 3 Schema di capitolato generale di appalto ex art. 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni
- 4 Schema di decreto ministeriale ex art.14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni

PAGINA BIANCA

**Schema di regolamento sui lavori pubblici, ex art. 3 legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni**

(Parere del 17 marzo 1999)

In riferimento allo schema di regolamento suindicato, si formulano le seguenti osservazioni e proposte.

1. La disciplina relativa alla adozione del regolamento, di cui al comma 2 dell'art. 3 della legge n. 109 del 1994, non prevede in modo esplicito la preventiva consultazione dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici di cui al successivo art. 4. La legittimazione di tale Autorità ad interloquire nel procedimento di formazione del regolamento stesso sembra, tuttavia, ricavarsi dal disposto di cui al comma 4, lett. e, dello stesso art. 4: la previsione, ivi contenuta, relativa al potere dell'Autorità di "formula(re) al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del regolamento", sembra, infatti, sottintendere il riconoscimento all'Autorità medesima della facoltà di esprimere le proprie osservazioni anche con riferimento alla fase iniziale di redazione del considerato atto normativo.

Si precisa, tuttavia, che in questa prima fase l'Autorità limiterà le proprie considerazioni relativamente soltanto ai punti della bozza di regolamento che riguardano specificamente la sua organizzazione e funzionamento, ovvero a quelli che con tali punti hanno specifica e diretta correlazione.

2. Nello schema di regolamento è prevista, al comma 2 dell'art. 1, la non applicabilità dello stesso alle regioni ed alle province autonome, per i lavori pubblici da esse affidati in appalto o in concessione, nonché agli enti infraregionali per i lavori finanziati in maniera prevalente dalle regioni e dalle province autonome. E' fatta eccezione - ed è pertanto prevista l'applicabilità, anche a tali enti, del regolamento - per i lavori finanziati in misura prevalente dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato. La norma appare chiaramente intesa ad evitare interferenze con la competenza legislativa e regolamentare delle regioni e province autonome in materia di lavori pubblici di interesse regionale (art. 117 della Costituzione e relative norme dei rispettivi statuti per le regioni ad autonomia speciale). La stessa tiene, evidentemente, conto del fatto che i regolamenti governativi, compresi quelli cosiddetti delegati o autorizzati, non sono legittimati a disciplinare materie di competenza regionale o provinciale e che lo strumento della delegificazione, previsto dall'art. 17 della legge n. 400 del 1988, non può operare per fonti di natura diversa e tra le quali intercorre un rapporto di competenza e non di gerarchia. E la norma risulta formulata nei termini indicati, verosimilmente, per un'esigenza di stretta conformazione alla decisione della Corte costituzionale n. 482, del 7 novembre 1995, che, nella parte finale del punto 8 del "considerato in diritto", nel ribadire le indicate affermazioni, esplicitamente esclude "l'applicabilità dell'emanando regolamento" di cui all'art. 3, legge n. 109 del 1994, alle regioni.

Non si è tenuto conto, tuttavia, della struttura composita dell'esaminanda bozza di regolamento e del fatto che la stessa, oltre a norme che attengono propriamente alla prevista delegificazione peraltro relativa anche a disposizioni che non attengono specificamente alla materia dei lavori pubblici, contiene anche norme di mera attuazione dei principi generali contenuti nella legge n. 109 del 1994. E non si è considerato che - con la prevista generalizzata inapplicabilità dell'emanando regolamento alle regioni e province autonome - si finisce, pertanto, con l'esentare le stesse dall'obbligo dell'osservanza anche di quelle norme, contenute nello schema in esame, che non hanno alcuna afferenza con la materia dei lavori pubblici di interesse regionale, ovvero che risultano concepite come attuazione ed esplicitazione dei principi generali della legge n. 109 del 1994, che pure sono stati ritenuti dalla Corte costituzionale (indicata sentenza n. 402 del 1995) vincolanti per le regioni, anche a statuto speciale, e province autonome, in quanto costituenti grande riforma economico sociale. Per il primo degli indicati profili, e limitandosi a considerare soltanto le norme che hanno attinenza con le competenze dell'Autorità di vigilanza, non sarebbe, in tal modo, vincolante per le regioni e province autonome, ad esempio, il titolo X dello schema di regolamento, ancorché lo stesso attenga ad una materia processualciviltistica, quale è quella riguardante la definizione delle controversie da parte di una Camera arbitrale. E così ancora non sarebbe vincolante per le regioni e province autonome la normativa, che pure è di tipo esclusivamente civilistico, relativa, sempre a titolo di esemplificazione, alle società di ingegneria (art. 52), alle società cooperative (art. 53), alle garanzie (titolo VII). Ma soprattutto non sarebbero applicabili alle regioni e province autonome, sempre a titolo di mera esemplificazione, le norme di cui al capo II della bozza di regolamento, riguardanti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, che - come tante altre norme contenute nello schema in esame - attengono all'esecuzione ed alla attuazione dei principi indicati nella legge - quadro, di cui non ampliano il contenuto innovativo dell'ordine giuridico generale, perché si limitano a regolarne soltanto la strumentazione attuativa.

Sul piano più strettamente normativo va, poi, considerato che, in tale direzione conduce anche il disposto di cui al primo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 109/1995, non inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 482 del 1995), secondo cui il predisponendo regolamento, insieme alla legge, "costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6"; il che non può non implicarne, sia pure nel limite derivante dalla necessità di rispettare la parallela competenza, legislativa e regolamentare, delle regioni e delle province autonome in materia di lavori pubblici di interesse regionale, di una sua valenza generale e non limitata ai lavori di esclusiva competenza statale. Il problema derivante dalle indicate ed apparentemente contrapposte esigenze - a giudizio di questa Autorità - può, peraltro, essere risolto, non tanto prevedendo, come si propone, la generalizzata inapplicabilità dell'emanando regolamento alle regioni e province autonome, quanto, piuttosto, avendo cura di espungere - in esito ad una puntuale esegesi e-

tenendo conto dell'individuazione dei principi generali propri della legge quadro come fatta dalla Corte costituzionale (cfr. Corte cost. n. 402/1995)-dal regolamento medesimo quelle norme che, in quanto relative specificamente alla materia dei lavori pubblici di interesse regionale e non, tuttavia, "coessenziali e di necessaria integrazione" dei principi generali contenuti nella legge quadro, siano in concreto idonee, per tale loro caratterizzazione, ad interferire con la concorrente e rimasta salva competenza, legislativa e regolamentare, delle regioni e province autonome.

Consegue che il comma 2 dell'art. 1 della bozza di regolamento dovrebbe essere soppresso; ovvero, per il caso che si voglia comunque prevedere una norma di salvaguardia per le competenze regionali, lo stesso dovrebbe essere così formulato:

"2. Le disposizioni del presente regolamento che non concorrono a costituire l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 1, comma 2 ed art. 3, comma 2 primo periodo, della legge n. 109/1994, non si applicano alle regioni e alle province autonome per i lavori pubblici da esse affidate in appalto o in concessione, ad eccezione di quelli finanziati in misura prevalente dallo Stato o realizzati nell'ambito di funzioni delegate dallo Stato, nonché agli enti infraregionali per i lavori finanziati in misura prevalente dalle regioni e dalle province autonome".

3. L'art. 3 dello schema di regolamento, così come formulato, non sembra tenere conto delle modificazioni apportate, con gli artt. 2 e 10 della legge 18 novembre 1998, n. 415, alla precedente normativa concernente la qualificazione e la definizione delle controversie e delle relative competenze attribuite all'Autorità. Inoltre, non si è considerata la necessità per l'Autorità stessa di avvalersi, nelle more di attivazione delle procedure di mobilità, di personale già appartenente alla pubblica amministrazione, ed in ogni caso, per specifiche e particolari esigenze, di apporti esterni.

Si rappresenta, infine, l'opportunità di una disposizione che consenta - in considerazione della autonomia ed indipendenza di cui è dotata - la consultazione diretta da parte dell'Autorità del Consiglio di Stato, in deroga al disposto di cui all'art. 14 del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 che implica, allo stato, la necessaria mediazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri; nonché, la possibilità per l'Autorità stessa, di avvalersi, in casi eccezionali - come è del resto già previsto - per la propria difesa ed assistenza, di professionisti del libero foro, senza, tuttavia, l'osservanza delle formalità indicate dall'art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Consequentemente l'art. 3 potrebbe essere così riscritto:

"1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio ispettivo, dell'Osservatorio dei lavori pubblici e le modalità di autorizzazione e di vigilanza del sistema di qualificazione e l'esercizio delle proprie competenze in materia di organizzazione e di vigilanza sulla Camera arbitrale sono disciplinati con regolamenti adottati dall'Autorità stessa a maggioranza assoluta.

2. Per l'esercizio della propria attività di vigilanza, nelle more dell'attivazione dei processi di mobilità, l'Autorità può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche ai fini di un eventuale inserimento nei propri ruoli. Inoltre, ove ricorrano esigenze di elevata o specifica professionalità, l'Autorità potrà avvalersi di supporti esterni definendo, attraverso apposito regolamento, le modalità di conferimento degli incarichi.
 3. L'Autorità ha facoltà di procedere direttamente alla consultazione del Consiglio di Stato.
 4. L'Autorità nei giudizi innanzi a qualsiasi giurisdizione si avvale normalmente della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura dello Stato. Per particolari e giustificate circostanze può avvalersi di professionisti del libero foro senza osservare le formalità di cui all'art. 5 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.
 5. Tutte le delibere dell'Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento."
4. Tra i poteri dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici vi è quello relativo all'irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dei commi 7 e 17 dell'art. 4 della legge n. 109 del 1994. Alla sanzione di cui al comma 7 dell'art. 4 fa, poi, riferimento il comma 1 quater dell'art. 10, nel testo introdotto dall'art. 3 della legge n. 415/1998.

Atteso, tuttavia, che la sanzione di cui al comma 7 dell'art. 4 presuppone una formale e specifica richiesta di informazioni rimasta inevasa da parte dell'Autorità, può sorgere il problema se, con riferimento all'ipotesi di cui al comma 1 quater, che ad essa rinvia, sia sufficiente, per l'irrogazione della sanzione, la mancata dimostrazione all'ente aggiudicatore del possesso dei requisiti necessari alla partecipazione alla gara; ovvero, invece, non sia necessario, per l'irrogazione della sanzione medesima, l'ulteriore passaggio della richiesta di informazioni o chiarimenti da parte dell'Autorità che resti, a sua volta, inevasa, ovvero che implichi la comunicazione di dati o la trasmissione di documenti falsi.

Per come è attualmente formulato, il comma 1 dell'art. 6 dello schema di regolamento sembra privilegiare la seconda indicata interpretazione; per l'eventualità che si ritenga, invece, di optare per la prima delle possibili soluzioni, appare opportuno aggiungere al detto comma 1, dopo il n. "17" e prima della parola "della", l'espressione "e del comma 1 quater dell'articolo 10".

Va, poi, considerato che all'originario testo, il comma 9 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415 ha aggiunto due periodi in base ai quali "i provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo. La riscossione avviene mediante ruoli".

Tale aggiunta è stata fatta, tuttavia, con esplicito riferimento alla sola fattispecie di cui all'indicato comma 7 dell'art. 4; sicché, vertendosi, peraltro, in materia di sanzioni amministrative per la quale è escluso il ricorso all'interpretazione analogica, dovrebbe ritenersi che essa non debba valere per la diversa ipotesi di cui al successivo comma 17 dell'art. 4 della legge. Atteso, poi, che trattasi, nell'uno e nell'altro caso, di violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro, dovrebbe trovare applicazione, per entrambi i casi, la normativa generale vigente in materia e di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la conseguenza che, tenuto conto del disposto del relativo art. 12-ferma restando l'applicazione di tale normativa anche per l'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 4 legge n. 109/1994, per la parte relativa alla fase di accertamento e contestazione dell'infrazione, in quanto non modificata dal disposto dei periodi aggiunti con il richiamato comma 9 art. 9 legge n. 415 del 1998- si dovrebbe ritenere che sussista, invece, diversità di trattamento tra le due ipotesi considerate per la parte riguardante l'impugnazione del provvedimento di irrogazione della sanzione: dovendosi, per il caso di cui al comma 7, ricorrere al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, e dovendosi, invece, per l'ipotesi di cui al comma 17, adire il giudice ordinario (ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981), da individuarsi nel giudice di pace dopo la riforma di cui ai comma 3 e 4, n. 4 dell'art. 17 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Non risultando, peraltro, particolari ragioni che possano giustificare l'indicata diversità di regime, appare opportuno l'inserimento nell'emanando regolamento di una norma che ne disponga l'unificazione, estendendo la disciplina introdotta per l'ipotesi di cui al comma 7 anche alla fattispecie di cui al comma 17 art. 4 legge n. 109/1994. In realtà, a ben considerare, in tali sensi sembra già orientata la bozza di regolamento, di cui il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 6, che prevede l'impugnabilità al giudice amministrativo dei provvedimenti di irrogazione della sanzione pecuniaria, è esplicitamente riferito ad entrambe le fattispecie di cui ai comma 7 e 17. Pare, tuttavia, opportuna una maggiore esplicitazione di tale intento, introducendo nell'emanando regolamento un articolo (5 bis) il cui primo comma potrebbe essere così formulato:

"1. Le disposizioni di cui ai periodi aggiunti all'art. 4, comma 7, della legge n. 109, dal comma 9 dell'art. 9 della legge 18 novembre 1998, n. 415, trovano applicazione anche per l'ipotesi di cui al comma 17 dell'art. 4 stessa legge."

Quanto, poi, alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 6 della bozza di regolamento, sembra opportuno - tenendo conto dell'articolazione del procedimento come disciplinato dalla più volte menzionata legge n. 689 del 1989, che prevede una distinzione tra la fase di accertamento e di contestazione della violazione ed una fase di irrogazione della sanzione - stabilire che, alla prima delle fasi indicate, l'Autorità provvede a mezzo del servizio ispettivo, inserendo, tra le parole "Autorità" e "provvede" - di cui al comma 1 del detto art. 6 - l'espressione "a mezzo del servizio ispettivo".

Con l'occasione potrebbe, altresì, essere anche resa esplicita la disposizione, risultante dal complessivo sistema in materia di sanzioni pecuniarie, secondo cui, per quanto non espressamente derogato, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sicché, al comma primo dell'art. 5 bis, potrebbe aggiungersi un ulteriore comma così formulato:

"2. Salvo quanto previsto nel comma 1, trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni".

Il comma 1 quater dell'art. 10 della legge, come introdotto dall'art. 3 della legge n. 415/1998, attribuisce, inoltre, all'Autorità il potere interdittivo della sospensione delle imprese dalle procedure di aggiudicazione, su segnalazione dell'ente aggiudicatore relativa all'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ammissione alle gare. La norma va coordinata con il comma 7 dell'art. 8 della legge stessa, cui essa espressamente rinvia e che, fino al 31 dicembre 1999, attribuisce detto potere al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori ed a cui quindi le segnalazioni ricevute dall'Autorità vanno inviate. Sicché, nell'indicato art. 5 bis potrebbe essere inserito un ulteriore comma che reciti:

"3. Fino alla data del 31 dicembre 1999, l'Autorità trasmette al Comitato centrale dell'Albo nazionale dei costruttori le segnalazioni ad essa inviate dai soggetti aggiudicatori ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 10 della legge".

Va tenuto, poi, conto del fatto che il comma 7 dell'art. 8 della legge, in precedenza richiamato, ha introdotto un limite temporale, da tre a sei mesi, per la sospensione delle imprese dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, che, peraltro, può aver luogo soltanto per le ipotesi previste dalla direttiva 93/37/CEE, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ed è stabilita l'abrogazione delle norme incompatibili con tale prescrizione relative alla sospensione ed alla cancellazione dall'albo dei costruttori, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Nulla, poi, è previsto per quanto attiene alla individuazione dell'organo competente a disporre la sospensione, nei limiti di durata indicati, per il periodo successivo al 31 dicembre 1999; l'ultima parte del richiamato comma 7, che attribuisce alle stazioni appaltanti il potere relativo "all'esclusione dalla partecipazione alle procedure", sembra, infatti, riguardare la sola possibilità di diretta non ammissione alla gara, sempre che vi sia stata una precedente sospensione e per il periodo dalla stessa previsto.

Dal complessivo sistema sembra, peraltro, che tale competenza, dal 1 gennaio 2000, debba essere esercitata, per la sua posizione, dall'Autorità a mezzo di procedimento, trattandosi di sanzione meramente interdittiva, da definirsi da parte della stessa Autorità.

Dal tutto consegue la necessità di una integrale riscrittura dell'art. 73, e, per ragioni di interpretazione analogica della legge, dell'art. 51 dello schema di